



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 13/03/2020
nr. 0002747/OrdP/7
Classifica XV.12.2_1

Prot. n.2747

ORDINANZA N.7 DEL 13 marzo 2020

Oggetto: Concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 09.03.2020 nonché la Nota esplicativa del 10.3.2020;
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato su GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art. 3 comma 2;
- VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo, del 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con la quale è stato assicurato il supporto delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/2016, l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) concorre all'attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile in qualità di struttura operativa regionale;
- VALUTATA** l'urgenza ed indifferibilità di assicurare il massimo supporto delle strutture operative regionali del Sistema di protezione civile per l'attuazione degli interventi relativi alla diffusione epidemiologica da COVID-19 stabiliti anche con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Presidente della Regione Sardegna;

ORDINA



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Art. 1) L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) garantisce, con i propri uomini e mezzi, il supporto alla protezione civile per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, secondo le direttive del Soggetto attuatore di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 27 febbraio 2020, o suo delegato.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, alle autorità di gestione dei porti e degli aeroporti e ad ogni altro soggetto eventualmente interessato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas